

1774, 14 luglio. Un articolo della *Gazzetta di Georgia*, rammentando a' suoi abitanti gli atti del governo britannico rapporto la città di Boston non che quelli per formare un reddito perpetuo senza il consenso dei rappresentanti del popolo, invitava i Giorgiani ad unirsi il 27 del mese stesso, intorno al Maggio, alla taverna del *Tondee* a Savannah per prendere in esame i predetti atti e adottar le misure costituzionali che sembrassero le più convenienti. Dietro tale invito si raccolsero nel giorno fissato gran numero di franchi proprietari ed altri abitanti al corpo di guardia in Savannah, e dopo fatta lettura delle lettere e comunicazioni loro dirette da differenti città degli Stati Uniti, nominarono un comitato di trentun membri per estendere una dichiarazione di diritti somigliante a quella degli altri Stati; poscia per dare agli abitanti delle provincie lontane il tempo di prenderne cognizione, si aggiornò l'assemblea al 10 agosto successivo. Delle quali rimostranze allarmato il governatore, fece pubblicare nel 5 agosto un programma dichiarante. « Ch'era incostituzionale, illegale e punibile dalla legge qualunque assembramento di popolo sotto pretesto di deliberare intorno a pubblici reclami, o sopra lagnanze imaginarie ». Gli abitanti ciò non ostante riunirousi conforme l'aggiornamento nel giorno 10 agosto ed adottarono le seguenti misure. « Che i suditi di S. M. in America doveano godere degli stessi diritti ed immunità di quelli della Gran Bretagna; che reciproche doveano essere la protezione e l'obbedienza; ch'era incontrastabile il diritto di far petizioni al re; che l'atto del Parlamento pel blocco di Boston era contrario ai principii della costituzione inglese perchè privava gli abitanti delle loro proprietà ed era una legge *ex post facto* ossia retroattiva; che l'atto per abolire la Carta del Massachusetts tendeva al rovesciamento di tutti gli antichi diritti non potendo abrogarsi una Carta che dai rappresentanti del popolo; che il Parlamento britannico non aveva il diritto di tassare gli Americani senza rappresentanza; ch'era contrario alla giustizia ed alle leggi di natura il trasferire una persona in Inghilterra o in qualunque altro paese per esservi giudicata di un delitto commesso nelle colonie, essendo ciò un privarla del beneficio di essere giudicata dai pari del suo vicinato, non che da quello dei testimonii ».